


# WHISTLEBLOWING PROTECTION POLICY

GIUSI  
PESENTI  
CALVI

FONDAZIONE ETS



**Procedura *Whistleblower Protection***  
**della Fondazione Giusi Pesenti Calvi - ETS**

## 1. **Scopo**

Regolare i canali di segnalazione ed illustrare le tutele riconosciute ai segnalanti (o “*whistleblower*”) di illeciti dei quali sono venuti a conoscenza nel contesto delle attività lavorative della Fondazione Giusi Pesenti Calvi – ETS (di seguito, semplicemente “Fondazione”).

## 2. **Destinatari – I *whistleblower***

Le segnalazioni possono provenire da:

- Lavoratori subordinati della Fondazione
- Lavoratori autonomi, Collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività in favore della Fondazione
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- Soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Fondazione
- Membri del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione

Le segnalazioni possono effettuarsi:

- Quando il rapporto giuridico è in corso
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- Durante il periodo di prova
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso

## 3. **Ambito di applicazione**

Le segnalazioni possono avere ad oggetto illeciti amministrativi, civili, penali, contabili, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del modello organizzativo adottato ed attuato dalla Fondazione.

Inoltre le segnalazioni possono riguardare anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra, le attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti nonché i sospetti in proposito, solo se adeguatamente e concretamente fondati.

Si precisa altresì che non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

## 4. **Canale di segnalazione interno**

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ha specificatamente incaricato quale destinatario delle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza monocratico esterno ai sensi del D.Lgs. 231/01 reperibile dal segnalante:

- Di persona presso lo studio professionale dell’OdV in Bergamo, Via Dei Partigiani n. 5
- A mezzo posta ordinaria o con lettera raccomandata al predetto indirizzo
- Telefonicamente: 035/236659
- A mezzo mail: [odv@studiosoardi.com](mailto:odv@studiosoardi.com)

Inoltre le segnalazioni potranno essere effettuate per via telematica ed eventualmente anche in forma anonima attraverso il *form* compilabile accedendo attraverso il seguente link: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSY1wb00nDOOLpG\\_dvSvsojSKf4aDFGx\\_sBpOL97342aG91w/viewform?usp=pp\\_url](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSY1wb00nDOOLpG_dvSvsojSKf4aDFGx_sBpOL97342aG91w/viewform?usp=pp_url)

Viene garantita:

- La riservatezza dell'identità della persona segnalante
- La riservatezza della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione
- La riservatezza del contenuto della segnalazione
- La riservatezza dei documenti connessi alla segnalazione

I tempi di gestione della segnalazione:

- Entro 7 giorni deve essere fornito al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione
- Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento deve essere fornito riscontro alla segnalazione

Si informa che in ragione del canale prescelto dalla Fondazione mediante l'applicativo *Google Form* (o *Google Moduli*) la segnalazione potrà comportare il trattamento dei dati personali del segnalante anche al di fuori dell'Unione Europea nonché, in particolare, nel territorio degli Stati Uniti d'America.

Pertanto il *whistleblower* nel momento in cui effettua una segnalazione è informato dei possibili rischi inerenti il trattamento dei dati ed esprime il proprio consenso in tal senso.

## **5. Canale di segnalazione esterno**

La persona segnalante può effettuare una segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora:

- Abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito
- Abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione.
- Abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.